

## SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: Servizi per il Programma Habitat – Microaree.

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a firma del Direttore del Servizio Sociale Comunale, per le motivazioni ivi addotte, è stata indetta una gara d'appalto, con procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei servizi del Programma Habitat/Microaree per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
- con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a firma del Direttore del Servizio Sociale Comunale, per le motivazioni ivi addotte, in esito all'esperimento della gara il suddetto servizio è stato affidato all'Impresa/al Raggruppamento \_\_\_\_\_ sulla base dell'offerta economica del \_\_\_\_\_ e dell'offerta tecnica, allegata rispettivamente sub "A" e sub "B" al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali;

visto l'articolo I del DPR n. 252 del 3.6.1998;

tutto ciò premesso,

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato dal \_\_\_\_\_ – Direttore del Servizio Contratti e Affari Generali - incaricato con provvedimento del Sindaco \_\_\_\_\_ domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e l'Impresa/Raggruppamento con sede a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ in seguito anche più brevemente indicata come "appaltatore" rappresentata dal suo procuratore speciale, Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la suindicata sede o costituita con atto di Associazione Temporanea di Imprese mandato speciale con rappresentanza \_\_\_\_\_ in persona del Presidente e Legale Rappresentante \_\_\_\_\_ domiciliato per la sua carica presso \_\_\_\_\_

si conviene e stipula il seguente:

### CONTRATTO

#### **Articolo 1 – Oggetto del contratto.**

Oggetto del presente contratto è l'appalto per l'esecuzione degli interventi per il Programma "Habitat - Microaree", secondo le modalità precisate dal Capitolato Speciale d'appalto, in particolare dalla parte II (artt. 8 – 15), integrato da quanto contenuto nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.

#### **Articolo 2 Corrispettivo per l'esecuzione dei servizi.**

Il corrispettivo che l'Amministrazione riconosce all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è pari a \_\_\_\_\_ come determinato dall'offerta dell'appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.

L'Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall'appaltatore in sede di offerta.

### **Articolo 3 - Durata**

La durata del presente contratto è fissata in tre (3) anni con decorrenza dalla data di effettivo avvio dei servizi definita con provvedimento del Responsabile Unico del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 63, c. 5, del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto potranno essere affidati, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, conformemente al progetto di base oggetto del presente capitolato.

Qualora allo scadere del relativo contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, l'appaltatore dovrà garantire il regolare svolgimento delle attività previste dal presente capitolato fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, qualora richiesto dall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016.

### **Articolo 4 - Adeguamento/revisione dei prezzi.**

La revisione dei prezzi dell'appalto verrà riconosciuta a partire dal secondo anno e su richiesta dell'appaltatore applicando la variazione annuale dei prezzi al consumo registrata dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. senza tabacchi) per l'anno precedente.

### **Articolo 5- Condizioni di pagamento.**

L'appaltatore emetterà con cadenza trimestrale regolari fatture, previo invio e validazione delle "Schede monte ore" mensili, previste dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, che dovranno pervenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente atto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): \_\_\_\_\_

Infine, allo scopo di agevolare le attività di contabilizzazione e pagamento delle fatture elettroniche, si invita a compilare l'elemento del tracciato fattura elettronica <Causale> nei DatiGeneraliDocumento anteposando al dato della causale vera e propria e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |

il seguente codice identificativo dell'ufficio di carico

**SOCIA**

Esempio: **per l'Ufficio di carico "SOCIA"**: <Causale>SOCIA|acquisto beni</Causale>

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, previo controllo sui servizi erogati, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 1284 del Codice civile.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (ATI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture, emesse dalle singole società con indicato in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse, alla capogruppo sul conto corrente dedicato.

#### **Articolo 6 - Deposito cauzionale definitivo.**

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore ha costituito una cauzione definitiva mediante \_\_\_\_\_, nella misura del \_\_\_\_\_ pari al 10% del prezzo complessivo di aggiudicazione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione a titolo di risarcimento, salva la facoltà della stessa di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

#### **Articolo 7 - Interruzioni del servizio.**

Qualora l'intervento dovesse essere interrotto per cause di forza maggiore o per causa imprevedibile e non evitabile, l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Amministrazione ed unicamente in tal caso non sarà ritenuto responsabile del mancato adempimento del servizio.

#### **Articolo 8 - Penalità.**

Fermo restando l'obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni, l'Amministrazione per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali si riserva la facoltà di applicare, in esito ad un procedimento in contraddittorio e mediante semplice atto amministrativo penali.

Per i seguenti inadempimenti gravi si applicheranno le penali nei seguenti importi massimi:

- 1) mancata presentazione della programmazione operativa delle attività e mancata messa a disposizione dell'elenco del personale, nei termini di cui agli articoli 11 e 13) - euro 500,00 (cinquecento/00)giornalieri;
- 2) carente svolgimento del servizio, ritardo nell'espletamento del servizio, omessa o scorretta esecuzione delle prestazioni: Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) giornalieri;
- 3) mancata sostituzione del personale non di gradimento dell'Amministrazione nei termini richiesti: Euro 150,00 (centocinquanta/00) giornalieri - per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di Euro 1.000,00.- (mille/00);
- 4) altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di inadempimento: da Euro 50,00 (cinquanta/00) giornalieri a Euro 100,00 (cento/00) giornalieri, in relazione alla gravità del fatto;

In caso di recidiva l'entità delle penali è raddoppiata.

In caso di altre ipotesi di inadempimento contrattuale, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, il Comune invierà formale contestazione, indicante l'ammontare della penale che si intende applicare (anche rapportata alla gravità dell'inadempimento).

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta all'appaltatore (mezzo fax o posta certificata). Verrà assegnato un congruo tempo alla società per poter presentare eventuali controdeduzioni. Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse all'appaltatore, lo stesso non vi si unifichi entro il termine stabilito, il Comune procederà all'applicazione della penale, eventualmente rideterminata, mediante trattenuta dai crediti maturati o maturandi dalla società.

L'entità delle penalità non potrà in ogni caso superare, cumulativamente, la percentuale del 10% dell'importo contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile del Comune procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Articolo 9 - Errore professionale grave e risoluzione del contratto.**

Sono considerati errore professionale grave i seguenti inadempimenti:

- mancato avvio dei servizi nei tempi richiesti;
- impiego di personale privo dei requisiti previsti;
- omesso espletamento dei servizi per motivi non giustificabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione;

L'aver commesso più di 3 errori professionali gravi nel corso dell'appalto comporterà l'esclusione dal successivo appalto bandito dall'Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- nelle ipotesi di grave errore professionale di cui al presente articolo;
- inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;
- inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto e mancato rispetto dei contratti di lavoro;
- per comprovata inadeguatezza sia nell'organizzazione del lavoro che degli interventi previsti;
- utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l'appaltatore sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
- inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto.

Il Comune potrà recedere dal contratto per sopraggiunti motivi di interesse pubblico senza alcun altro onere per l'Amministrazione se non il pagamento per i servizi fino a quel momento resi, con preavviso scritto di almeno 3 mesi.

#### **Articolo 10 - Fallimento**

In caso di fallimento si applicherà quanto disposto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016.

#### **Articolo 11 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.**

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.

Per le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza preventiva espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

### **Articolo 12 - Esecuzione in danno.**

L'Amministrazione considerata la particolare natura delle prestazioni, si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, con addebito allo stesso dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dal presente ~~capitolato~~ contratto.

### **Articolo 13 - Danni a persone e cose.**

L'appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni, a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi, per fatto proprio, del personale dipendente, o dei soci lavoratori.

La copertura assicurativa dovrà garantire anche tutte le attività ed operazioni accessorie, complementari e sussidiarie all'oggetto dei servizi di cui al presente contratto e per tutta la durata del contratto stesso.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima dell'avvio dei servizi.

### **Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari.**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

L'appaltatore si obbliga a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa si procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale.

### **Articolo 15 - Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto.**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, i diritti di segreteria e quelli di registro sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

L'I.V.A. è a carico dell'Amministrazione comunale.

L'aggiudicatario ha l'onere di versare, presso il Servizio Finanziario – Tributi - Partecipazioni Societarie e Controllo Qualità Servizi o presso la Tesoreria comunale, l'importo relativo alle spese contrattuali entro otto giorni dalla richiesta.

### **Articolo 16 - Foro competente.**

Per ogni controversia inerente o conseguente che dovesse insorgere in dipendenza dell'appalto sarà competente il Foro di Trieste.

#### **Articolo 17 - Rispetto delle norme in materia di privacy e segreto d'ufficio.**

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti sono indispensabili per la gestione del contratto.

Tali dati saranno trattati nel pieno rispetto del Decreto Legislativo citato, sia in forma cartacea che informatizzata, esclusivamente nell'ambito della finalità sopra indicata.

Il conferimento ha natura obbligatoria.

I dati raccolti formeranno oggetto di trattamento all'interno dell'Amministrazione comunale.

Essi saranno oggetto di diffusione esclusivamente nel rispetto degli obblighi di legge.

Gli interessati possono esercitare tutti i diritti ad essi riconosciuti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ed, in particolare, possono ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati medesimi e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica ed esercitare le altre facoltà previste espressamente dalla norma citata in relazione a trattamenti effettuati in violazione della legge.

L'appaltatore è responsabile dei trattamenti di dati personali necessari per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato ed è, pertanto, tenuto direttamente al rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, anche tramite la predisposizione delle misure organizzative, formative, tecniche necessarie a tal fine.

L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

#### **Articolo 18 - Clausola di rinvio.**

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente schema di contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto, all'Offerta Tecnica, al Codice civile e ad altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

#### **Articolo 19 - Domicilio dell'appaltatore.**

L'appaltatore per tutti gli effetti del presente contratto dovrà eleggere il proprio domicilio nell'ambito del Comune di Trieste.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FULVIA PRESOTTO

CODICE FISCALE: PRSFLV53B65L424Y

DATA FIRMA: 29/04/2016 08:59:30

IMPRONTA: 0D0DAD24F773DFD4F5521D648E2D1D4A343D4B38478A87C4BCC2AB262A33E7FB  
343D4B38478A87C4BCC2AB262A33E7FBFE5814286D1A8194BDEC0D94456A2780  
FE5814286D1A8194BDEC0D94456A27807B4CFFF906D2AD11740FB7F9EE580394  
7B4CFFF906D2AD11740FB7F9EE5803949720EA30E46C7775620EFFB3FA0C6498